



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 130	di data 04/11/21

**Oggetto: IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17 PER CENTO CALCOLATA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO ACCONTO.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'art. 122 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige (CEL) approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 prevede che "in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia";

considerato che l'articolo 9 della Legge Provinciale n. 2/1997 prevede:

- la determinazione di un Fondo Trattamento di Fine Rapporto all'01.01.1996 calcolato pari all'indennità premio di servizio spettante secondo il previgente art. 197 della Legge Provinciale 29.04.1983 n. 12;
- la determinazione dall'01.01.1996 di un Trattamento di Fine Rapporto secondo l'art. 2120 del codice civile e la contrattazione collettiva provinciale, che si cumula al fondo alla data dell'01.01.1996 di cui al punto precedente;

atteso che al Trattamento di Fine Rapporto come sopra determinato ai sensi dell'articolo 9 della Legge Provinciale n. 2/1997, deve essere detratto, come previsto dal comma 4 del medesimo art. 9, l'importo spettante a titolo di Indennità Premio di Servizio di competenza dell'INPDAP;

considerato pertanto che il Trattamento di Fine Rapporto "provinciale" è un istituto di carattere ibrido in quanto composto di una quota di competenza dell'INPDAP, finanziata da contribuzioni ripartite tra datore di lavoro e dipendente, e da una restante parte integrativa a completo carico del Comune datore di lavoro;

richiamato l'art. 2120 del codice civile il quale stabilisce l'obbligo di rivalutare il fondo trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente formato da un tasso fisso dell'1,5 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;

considerato che tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo;

atteso che anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000, la rivalutazione del trattamento di fine rapporto veniva capitalizzata con il fondo trattamento di fine rapporto esistente al 31 dicembre dell'anno precedente e, all'atto della erogazione del trattamento di fine rapporto, veniva assoggettata a tassazione separata;

visto il comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 il quale prevede che,

pagina 1/3

a partire dal 2001, sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto, è applicata l'imposta sostitutiva dell'11 per cento;

rilevato che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47, i soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. 600/1973, applicano l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno;

visto il comma 623 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, il quale stabilisce che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento è aumentata al 17 per cento;

ritenuto pertanto di procedere all'applicazione e versamento dell'imposta sostitutiva del 17% per tutto il personale dipendente;

atteso che, sempre secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000 n.47, è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno;

visto che, secondo quanto previsto dalla circolare del ministero delle finanze n. 29/E/2001, in alternativa alla modalità di calcolo di cui sopra, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto;

ritenuto di procedere al versamento, a titolo di acconto, dell'imposta sostitutiva del 17 per cento determinata sul 90 per cento delle rivalutazioni presuntivamente maturate nel 2021, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell'anno;

visto l'andamento dei coefficienti di rivalutazione del TFR per il 2021 e ritenuto di applicare quale tasso presunto al 31 dicembre 2021 il 2,80 per cento;

atteso che il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17 per cento è fissato per il 16 febbraio 2022 ed è calcolato sulle rivalutazioni TFR maturate entro il 31.12.2021, tenendo conto del coefficiente di rivalutazione TFR di dicembre 2021 che verrà pubblicato nel mese di gennaio 2022;

ritenuto pertanto necessario impegnare anche l'importo presunto del saldo dell'imposta sostitutiva del 17 per cento atteso che l'obbligazione deve ritenersi esigibile entro il 31.12.2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 83/2021/05 di data 30 giugno 2021 prot. n. C\_L378/S005/172773 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### d e t e r m i n a

1. di impegnare l'importo complessivo presunto, in via prudenziale di € 230.000,00.-, a titolo di imposta sostitutiva del 17 per cento, determinato sulle rivalutazioni presunte maturate nel 2021 e di imputare la spesa al capitolo 1530 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021 – 2022 - 2023 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31.12.2021;
2. di versare entro il 16 dicembre 2021, data in cui l'obbligazione diventa esigibile, l'importo complessivo di € 192.306,60.- a titolo di acconto per l'anno 2021 dell'imposta sostitutiva del 17 per cento, determinato sul 90 per cento delle rivalutazioni presunte maturate nel 2021.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
dott. Alessio Ravagni

Trento, addì 04/11/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 7/ 130

di data 04/11/21

**Oggetto: IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17 PER CENTO CALCOLATA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO ACCONTO.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2021	01111.02.01530	U.1.02.01.99.999	5001			230.000,0 0	"	94051 (8992936 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 5 novembre 2021